

locata con circa 95.000 imprese al 6° posto nelle province italiane per produzione delle aziende presenti nei vari settori;

inoltre, come è noto, anche l'ufficio stranieri ha notevolmente accresciuto il carico di lavoro in quanto nella provincia risultano presenti, con regolare permesso di soggiorno, 20.915 stranieri, senza considerare una consistente presenza di irregolari;

infatti, solo negli ultimi dodici mesi sono stati adottati 1486 provvedimenti di espulsione, 424 dei quali con accompagnamento alla frontiera o ai centri di permanenza temporanea;

per quanto attiene alla Digos la direzione centrale della polizia di prevenzione, con circolare n. 224/Al/24746 del 12 settembre 1989, in attuazione della circolare n. 555/ARG./208.21/18 del 31 luglio 1989, aveva fissato la dotazione organica delle Digos ed aveva previsto per quella di Padova un numero minimo di 60 unità, quindi sensibilmente superiore a quello di altre questure ad organigramma differenziato, quali Bari, Catania, Palermo e Venezia, per la cui direzione sono stati previsti livelli dirigenziali;

nonostante tale previsione, attualmente risultano in servizio presso la stessa Digos solo 32 elementi, numero insufficiente per la specificità e la dimensione dei fenomeni socio-politici: cui è chiamata a far fronte la limitata disponibilità di effettivi in tutti gli altri uffici impedisce anche un modesto travaso verso quello succitato;

sembra opportuno, inoltre, rilevare che l'organico complessivo della questura comprende attualmente soltanto 399 unità di polizia di Stato (compresi i funzionari) e 41 elementi dell'amministrazione civile dell'interno — che appare inadeguato a far fronte, oltre a queste ultime esigenze relative all'ambito di competenza dell'ufficio Digos, a quelle citate in premessa, che riguardano la sicurezza pubblica e il controllo del territorio, nonché la polizia giudiziaria e la polizia degli stranieri;

i dati più significativi che possono interessare l'attività di prevenzione e controllo del territorio relativi al 1° semestre del corrente anno, vedono Padova con 3.072 furti, 69 rapine, 1175 borseggi, mettono ancora più in evidenza l'inadeguatezza degli effettivi della questura di Padova;

impegna il Governo

a mantenere l'impegno assunto dal Ministro dell'interno a Padova di incrementare dopo il Giubileo il personale appartenente ai ruoli della polizia di Stato di Padova di almeno 40 unità per il controllo del territorio, per la Digos ed infine per l'ufficio stranieri;

a prevedere un aumento degli organici dell'Arma dei carabinieri per la provincia di Padova per contrastare efficacemente i fenomeni di criminalità presenti nel territorio provinciale.

9/7328/62. Ruzzante, Saonara, Manzato, Scantamburlo, De Biasio Calimani.

La Camera,

considerato che ai comuni non viene corrisposto alcun contributo per gli oneri derivanti dall'azione di prevenzione e di tutela del patrimonio naturale svolta dai centri operativi misti di protezione civile;

considerato che l'acquisto di beni e di materiali utilizzati per le attività di prevenzione e salvaguardia vanno a gravare sui bilanci comunali, già fortemente condizionati dalle oggettive situazioni di disagio geomorfologico in cui versano detti comuni;

considerata l'esigenza di facilitare l'azione dei centri operativi misti di protezione civile e la necessità di ristabilire un principio di equità nell'ambito dei territori comunali,

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile iniziativa di sua competenza volta a far sì che i centri

operativi misti di protezione civile, costituiti a livello intercomunale, siano esenti dal pagamento dell'Iva per l'acquisto di beni e materiali utilizzati per le attività di previsione e di prevenzione, nonché dal pagamento dei canoni per la concessione di radio frequenze impiegate per le medesime finalità.

9/7328/63. Mario Pepe, Marinacci.

La Camera,

premesso che:

nel testo del disegno di legge all'esame dell'aula, è previsto un sostanziale aumento della spesa per investimenti pubblici a sostegno della crescita economica, sulla base delle esigenze, contenute nel dpef, di rilancio e di riqualificazione delle infrastrutture;

in tale contesto, assume particolare importanza strategica l'intervento relativo all'antico e gravissimo problema, dell'ammodernamento della strada statale n. 7 « Appia » nel tratto Benevento-casello autostradale di Caserta Sud, già contemplato nella legge finanziaria dello scorso anno (legge n. 488 del 1999 articolo 70, comma 1) con la previsione di risorse — finalizzate alla elaborazione di studi di fattibilità — rimaste, purtroppo, inutilizzate nonostante la riconosciuta « necessità », reiteratamente dichiarata dal Governo e dal Parlamento;

lo stesso Ministro dei lavori pubblici ha constatato ed ammesso la necessità di adeguare l'importante infrastruttura viaria — che tristemente si caratterizza per una tragica, quotidiana, e spesso mortale incidentalità —, purtroppo riconoscendo la inesistenza di qualsiasi elaborato progettuale volto ad individuare soluzioni tecniche soddisfacenti;

l'intervento infrastrutturale di adeguamento e potenziamento della strada statale succitata, non ha trovato riconoscimento di una priorità assolutamente necessaria da parte degli enti od organi de-

putati alla predisposizione dello studio di fattibilità e della progettazione preliminare;

non è superfluo sottolineare che la rilevanza socio-economica dell'intervento — purtroppo trascurato — si lega essenzialmente; oltre che ad irrinunciabili e storiche funzioni di collegamento intercomunale, interprovinciale ed interregionale, al servizio, a tale opera assegnato, di favorire la crescita, lo sviluppo e la occupazione nel Mezzogiorno, ed in particolare il contratto d'area di Airola — già finanziato per circa 300 miliardi —, nonché altri strumenti, pur essi in atto, di programmazione negoziata, operanti nel territorio sannita;

siffatta specifica caratterizzazione è stata sottolineata anche nel Programma di sviluppo del Mezzogiorno, redatto in virtù della delibera Cipe n. 71 del 14 maggio 1999, nella quale si evidenzia che ritardi o trascuratezze nella esecuzione delle opere di che trattasi compromettono la efficienza dei « trasporti al Sud » e conferiscono al grave inadempimento « una immagine in bilico tra arretratezza, confusione e sciattezza », non dissimile da quella che viene utilizzata, a ragione, per rappresentare la intera situazione viaria regionale del territorio campano;

la indicazione delle risorse necessarie risulta, come più sopra precisato, già contenuta nella tabella B allegata alla legge n. 488 del 1999, la quale tuttavia non ha trovato attuazione;

il reperimento e la imputazione dei fondi strettamente necessari può agevolmente avvenire anche attraverso la utilizzazione di una quota assai contenuta delle risorse assegnate all'Anas per finalità connesse all'adeguamento della rete viaria nazionale, ai sensi dell'articolo 36, commi 3 e 4 della legge finanziaria in corso di approvazione;

impegna il Governo

ad adottare — in tempi brevissimi e comunque entro il prossimo esercizio finan-

ziario — tutti gli atti attuativi del provvedimento legislativo in votazione necessari per lo studio di fattibilità e la progettazione preliminare dell'adeguamento della strada statale 7 Appia nel tratto Benevento-Caserta sud, in relazione alla funzione strategica che esso rappresenta rispetto ai programmi di sviluppo e di occupazione in atto nella Campania e nella province di Benevento e Caserta, in particolare.

9/7328/64. Abbate, Mario Pepe, Simeone, Boccia, Villetti, Cherchi, Borrrometi, Jerivolino Russo, Piccolo, Molinari, Sales, Siola, Iannelli, Colucci.

La Camera,

premesso che:

la legge n.237 del 1993, di conversione del decreto-legge n. 149 del 1993, all'articolo 1-*bis* ha previsto l'assunzione a carico dello Stato delle garanzie concesse, anteriormente all'entrata in vigore della legge, da soci in favore di cooperative agricole di cui fosse previamente accertato lo stato di insolvenza;

con decreto ministeriale del febbraio 1994 è stato limitato il beneficio ai soli soci garanti di cooperative agricole di cui fosse accertata l'insolvenza alla data di emanazione dello stesso decreto;

la norma legislativa di cui all'articolo 1-*bis* della legge n. 237 del 1993, non pone alcun limite temporale all'accertamento dello stato di insolvenza, ma limita la propria operatività a garanzie prestate anteriormente all'entrata in vigore della legge;

l'accertamento dello stato di insolvenza viene dal decreto ministeriale affidato alle procedure del regio decreto n. 267 del 1942, e dall'articolo 2540 codice civile anziché a più semplici altrettanto certe e più rapide procedure di accertamento diretto del ministero;

tutto questo rischia di limitare i diritti riconosciuti dalla legge per tutti i soci prestatori di garanzia entro il 20 mag-

gio 1993 e di creare palesi discriminazioni verso quelle cooperative che pur trovandosi in stato di insolvenza non hanno ottenuto entro la data, impropriamente stabilita, del 2 febbraio 1994 la certificazione necessaria;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per ridefinire i provvedimenti attuativi della legge n. 237 del 1993 (decreto e circolare ministeriale) facendo venir meno il limite temporale del 2 febbraio 1994 previsto dal decreto ministeriale, definendo una procedura di accertamento della insolvenza diretta del ministero attraverso una verifica di bilancio e degli atti ingiuntivi delle banche garantendo pari accessibilità alle garanzie dello Stato per i soci garanti delle cooperative di primo e secondo grado.

9/7328/65. Faggiano, Di Fonzo, Sales, Paolo Rubino.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 comma 6 della legge n. 132 del 1968 prevede che gli istituti e gli enti ecclesiastici, ove in possesso dei requisiti previsti di legge possono ottenere, a richiesta, che i loro ospedali siano classificati in una delle categorie di cui all'agli articoli 20 e seguenti anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo IV della legge *de qua* (piano nazionale ospedaliero, piano regionale ospedaliero e relativi finanziamenti);

le strutture interessate sono state conseguentemente classificate ex legge n. 132 del 1968 e legge n. 817 del 1973, e sono equiparate, secondo le disposizioni vigenti, ai fini dell'erogazione dell'assistenza ospedaliera ai corrispondenti ospedali pubblici con specifici decreti del ministero della sanità; l'atto di classificazione peraltro, non modifica, ai sensi della citata legge n. 132 del

1968 il regime giuridico-amministrativo degli enti titolari delle strutture classificate;

la classificazione ed equiparazione sono state confermate dalle successive leggi in materia sanitaria e più specificatamente all'articolo 41 della legge n. 833 del 1978 ed articolo 4 comma 12 del decreto legislativo n. 502 del 1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993 e decreto legislativo n. 229 del 1999 e successive modificazioni;

l'articolo 41 della legge n. 833 del 1978 ha confermato il concetto di pubblico servizio dell'assistenza sanitaria erogata dagli enti ecclesiastici, ritenuti parte integrante del sistema sanitario, pur mantenendo la loro immutata autonomia giuridico-amministrativa. Per essi sono previsti atti convenzionati obbligatori; parimenti l'articolo 4 del comma 12 del decreto legislativo n. 502 del 1992 dispone che « nulla è innovato per quanto concerne gli enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40-41-43 della legge n. 833 del 1978 » confermando, pertanto, l'inclusione a pieno titolo di detti enti nel servizio sanitario nazionale e regionale, richiedendo loro l'adeguamento dei propri regolamenti organici e dei servizi ai principi del citato decreto legislativo;

la legge finanziaria n. 412 del 1991 ha previsto per gli Irccs, l'accesso, oltre quanto previsto dalle vigenti convenzioni, ai finanziamenti di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, chiarendo e superando il presunto limite della destinazione dei finanziamenti previsti soltanto per le strutture pubbliche; la natura degli Irccs privati, a maggior ragione non può denegarsi tale possibilità per gli ospedali classificati ed anche per gli enti *no profit* operanti nel settore sanitario ed assistenziale, in forza della loro natura e finalità specifica;

tutti questi canali di finanziamento previsti per gli ospedali classificati sono stati interrotti con l'avvento dal 1° gennaio 1995 del nuovo sistema di finanziamento

non più per diaria ma per tariffa per patologia trattata (Drg's), parziale ed omnicomprensiva;

lo stesso ministero della sanità con note del 16 giugno e 21 giugno 1997 afferma, peraltro, esplicitamente che non è giustificabile una disparità di trattamento nei confronti degli ospedali classificati che « devono essere equiparati a tutti gli effetti agli ospedali del servizio sanitario nazionale »;

impegna il Governo

ad estendere ogni iniziativa destinata alle strutture pubbliche anche agli ospedali classificati a partire dalla copertura economica degli oneri connessi ai rinnovi contrattuali del personale degli ospedali classificati e enti a scopo non lucrativo e qualora essi siano addivenuti all'adeguamento sia tecnico che organizzativo delle proprie strutture secondo il decreto legislativo n. 502 del 1992 ed in ottemperanza dell'articolo 1 comma 18 del decreto legislativo n. 229 del 1999 ad adeguati finanziamenti sia per i costi correnti che per quelli necessari per la realizzazione di nuove strutture e servizi, oltre che per l'acquisizione di nuove tecnologie.

9/7328/66. Burani Procaccini, Massidda, Cuccu.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 68 del disegno di legge finanziaria per il 2001 ha previsto che l'utilizzo dei proventi derivanti dalla licenze Umts sia destinato anche allo sviluppo della società dell'informazione e quindi anche all'informatizzazione della pubblica amministrazione;

il relatore ha ritenuto non necessario l'emendamento aggiuntivo n. 68.04 finalizzato a precisare che tali finanziamenti fossero destinati anche alla scuola,

ritenendo la scuola parte della pubblica amministrazione e quindi già compresa tra i soggetti finanziabili;

impegna il Governo

ad adottare iniziative affinché dei fondi spettanti al ministero della pubblica istruzione siano destinatari anche le istituzioni scolastiche autonome ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997.

9/7328/67. Capitelli, Rossiello, Raffaldini, Mauro, Bracco, Dedoni, Ruzzante, Maura Cossutta, Rava, Scrivani, Vignali, Dalla Chiesa, Mazzocchin, Schmid, Grignaffini, Acciarini, Voglino, Risari, Riva, Castellani, Sbarbati.

La Camera,

preso atto che la immediata confluenza degli stanziamenti stabiliti da varie leggi nel Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 14 dell'articolo 53 del disegno di legge 7329-A — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) — consente alle regioni una capacità di programmazione rapportata alle specifiche necessità territoriali e ai bisogni sociali propri delle singole popolazioni;

considerato che ciascuna regione dovrà effettuare la programmazione degli interventi e dei servizi sociali secondo i principi e i criteri della legge 8 novembre 2000, n. 328, di riforma dell'assistenza;

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di propria competenza affinché sia assicurato che, nella erogazione da parte delle regioni delle quote del Fondo nazionale ad esse trasferite dallo Stato, i progetti di cui alle singole leggi citate nel sunnominato comma 14, già approvati e che sono in corso di attuazione, siano compiutamente sostenuti dalle Regioni; e i bisogni sociali e gli obiettivi che sono oggetto di ognuna delle leggi di settore, vengano comunque affrontati e

soddisfatti in ciascun ambito regionale, nel rispetto dei progetti presentati dagli enti locali e in relazione agli specifici bisogni territoriali.

9/7328/68. Scantamburlo, Polenta, Giacalone.

La Camera dei deputati,

esaminato il disegno di legge finanziaria;

tenuto conto della previsione in esso contenuta di destinare le entrate derivanti dalle sanzioni comminate dall'Autorità *Antitrust* ad azioni in favore dei consumatori;

impegna il Governo

a finalizzare prioritariamente tali risorse al contenimento degli effetti derivanti dall'aumento del prezzo dei carburanti e delle tariffe assicurative.

9/7328/69. Manzini, Migliavacca, Panattoni, Penna.

La Camera,

esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2001;

impegna il Governo

a riconoscere, entro il limite di spesa di lire 50 miliardi per l'anno 2001, un contributo statale fino a lire 600.000 alle persone fisiche che provvedano alla installazione di un impianto di alimentazione a metano o gpl su un veicolo di proprietà, di cui risulti l'intestazione alla persona fisica medesima o ai suoi familiari conviventi, che sia stato immatricolato in un anno compreso tra il 1988 e il 1992 e che sia in regola con le revisioni periodiche previste dal codice della strada.

9/7328/70. Berselli, Manzini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 76 del disegno di legge finanziaria avente ad oggetto il patrimonio idrico nazionale è stato modificato, nel corso della votazione, dall'accoglimento degli identici emendamenti 76. 4 e 76. 5;

la modifica apportata determina una disponibilità di 2 miliardi portando il complessivo ammontare delle risorse utilizzabili da 55 a 53 miliardi,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per destinare gli ulteriori 2 miliardi di lire alla implementazione delle risorse stanziare a favore dell'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia portandole da 5 a 7 miliardi.

9/7328/71. Domenico Izzo.

La Camera,

premesso che:

l'autonomia delle istituzioni scolastiche, introdotta dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, è a regime dall'anno scolastico 2000/2001;

sono stati avviati e si sono conclusi i corsi di formazione, di cui all'articolo 25-ter del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per i capi d'istituto già in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato per l'attribuzione della nuova qualifica di dirigente scolastico;

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, ha fissato nuovi criteri e modalità per il reclutamento, dei nuovi dirigenti scolastici mediante corso concorso selettivo di formazione ed occorre ora provvedere alla sua indizione per la copertura dei posti vacanti e disponibili;

il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, ha inoltre previsto una riserva del 40 per cento dei posti messi a concorso per il

personale che abbia già prestato servizio, in qualità di preside incaricato, per almeno un triennio;

impegna il Governo

ad accelerare i tempi per l'indizione del corso concorso selettivo di formazione per consentire:

il regolare funzionamento delle attività scolastiche secondo i principi dell'autonomia nelle sedi non ancora coperte da titolare;

l'organizzazione dei corsi di formazione per i vincitori di concorso in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico 2001/2002;

a prevedere nell'ambito delle prove concorsuali una giusta valorizzazione delle competenze e professionalità acquisite dai presidi incaricati;

a considerare in maniera adeguata, ai fini della formulazione della graduatoria per l'accesso al corso di formazione, il servizio prestato in qualità di preside incaricato ed i titoli culturali e professionali posseduti dagli aspiranti.

9/7328/72. Dedoni, Capitelli, Bracco, Acciarini, Vignale, Ventura, Caruano, Rizza, Grignaffini, Soave, Cappella, Riva, Voglino.

La Camera,

premesso che le gravi carenze nel settore dei trasporti hanno frenato lo sviluppo economico e la crescita civile del Molise;

questa regione in passato è stata esclusa dai pochi collegamenti autostradali del centro-sud, con eccezione per la limitata fascia adriatica attraversata dalla A14;

Campobasso è l'unico capoluogo di provincia non servito da autostrada;

considerato che solo dopo gravi eventi calamitosi (frana di Ripalimosani) e ripetuti crolli spontanei di viadotti lungo la

Fondo Valle Biferno (o Bifernina), enfatizzata negli anni '70 del secolo scorso come direttrice di sviluppo del Molise, il Governo ha considerato l'alto rischio di tale arteria, assumendo formali impegni per una nuova e più lunga direttrice tra Termoli e San Vittore (Lazio) per collegare l'A 14 Adriatica all'Autosole;

il nuovo collegamento non può non avere le caratteristiche strutturali di un raccordo autostradale, previste per la già finanziata variante esterna di Venafro; che ne è un sgmento importante;

solo dopo l'ennesimo e gravissimo incidente stradale dell'11 agosto 2000 — ben 7 morti — il Governo ha considerato elevata la pericolosità di un tortuoso tratto della statale Benevento-Campobasso assumendo impegni finanziari per un tracciato alternativo;

rilevato che il Molise ha legami storico-culturali e socio-economici con il Sannio beneventano, che vanno anche rafforzati con idonee infrastrutture nel settore dei trasporti per svilupparne ampie fasce marginali;

moderni e rapidi collegamenti attraverso quest'area, servita da un raccordo autostradale per le A16 (Napoli-Bari) e A3 (Salerno-Reggio Calabria), possono aprire al Molise le porte del Tirreno meridionale e alla Campania quelle dell'Adriatico centro-settentrionale;

che il raccordo autostradale A 16-Benevento va prolungato per una trentina di chilometri. Sino all'innesto sulla futura direttrice A 14-Termoli-San Vittore/Autosole;

impegna il Governo

perché il Ministro dei lavori pubblici inserisce nel proprio bilancio, tra le priorità, anche il prolungamento del raccordo autostradale A 16-Benevento sino all'innesto con il realizzando collegamento Termoli-San Vittore.

9/7328/73. De Simone, Occhionero.

La Camera,

premessi che:

con l'orario entrato in vigore il 24 settembre scorso le Ferrovie Spa hanno cancellato la fermata a Termoli (Campobasso) per l'unica coppia di « Eurostar » Milano-Lecce e Lecce-Milano (33203 e 34654) in esercizio sulla stessa direttrice in sostituzione d'una soppressa coppia di « Intercity »;

il Molise e il Sannio beneventano sono stati privati dell'unico collegamento a alta velocità sulla linea Adriatica con quelle regioni del Paese (Emilia Romagna-Lombardia-Piemonte) con cui hanno non solo rapporti economici ma soprattutto legami affettivi, determinati da decenni di flussi migratori per essere state terre di approdo per migliaia di emigrati meridionali;

tale soppressione ha determinato la cancellazione dei servizi sostitutivi su gomma istituiti da alcuni anni sulla tratta Salerno-Avellino-Benevento-Campobasso-Termoli in funzione proprio di quella fermata, privando di altri importanti collegamenti un'ampia zona interna del centro-sud, già molto povera di infrastrutture nel settore dei trasporti, essenziali per lo sviluppo e la crescita civile;

tale soppressione sarebbe stata motivata con la necessità di ridurre i tempi di percorrenza degli « Eurostar » in questione, che tuttavia non possono procedere ad elevate velocità per i ritardi nell'adeguamento degli impianti fissi della linea Adriatica, sicché l'utilità conseguita è di qualche irrilevante minuto;

le Ferrovie Spa non possono « punire » zone del Paese che hanno bisogno invece del loro indispensabile ruolo di servizio pubblico inteso come fattore a volte unico di promozione civile;

l'attuale linea Termoli-Campobasso-Benevento-Avellino-Salerno è l'unica verticale Nord-Sud tra Adriatico e Tirreno e che è stata sempre trascurata o dimenticata, mentre un suo radicale ammoder-

namento potrebbe rendere rapidi i collegamenti tra i due mari in un sistema di comunicazioni proiettate per il traffico merci anche su direttrici internazionali, oltre le rispettive sponde;

l'area di Termoli è stata già individuata come sito d'un interporto nel contesto del progetto del « corridoio adriatico »;

impegna il Governo

perché il Ministro dei trasporti inserisca nel proprio bilancio adeguati fondi per lo studio d'un progetto di fattibilità d'una moderna linea ferroviaria Termoli-Campobasso-Benevento, tronco essenziale d'una rapida verticale Adriatico-Tirreno.

9/7328/74. Occhionero, De Simone, Marinacci.

La Camera,

premessi che:

l'aumento del costo dei carburanti ed il deprezzamento dell'euro nei confronti del dollaro Usa ha già comportato e comporterà pesanti perdite nei bilanci delle compagnie aeree;

il costo del carburante incide in misura consistente sul costo complessivo del biglietto aereo;

a fronte del peggioramento dei risultati economici si rischiano riduzioni nelle attività di manutenzione dei mezzi e di formazione degli addetti, con conseguente rischio della sicurezza dei voli;

impegna il Governo

ad individuare gli strumenti più opportuni per intervenire a sostegno delle compagnie aeree operanti collegamenti nazionali al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aumento del prezzo del carbu-

rante avio nella misura massima di 250 miliardi, limitatamente all'anno 2001.

9/7328/75. Attili, Bruno, Martini, Lotta, La macchia, Staiano, Boghetta, Mammola, Fioretti, Savarese, Panattoni.

La Camera,

premessi che il disegno di legge finanziaria stabilisce che per far fronte alle emergenze determinatesi nel settore agricolo e zootecnico a seguito delle malattie e della crisi di mercato si proceda con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

considerato che il Parlamento ha elaborato norme che rispondono alle sopracitate emergenze, in particolare nella definizione in sede redigente dell'A.C. 6559;

impegna il Governo

a predisporre il decreto ministeriale in coerenza con le scelte normative elaborate dal Parlamento in particolare con l'A.C. 6559 nel testo approvato in sede redigente della commissione agricoltura.

9/7328/76. Rava, Rossiello, Rubino, Corvino, Tattarini, Caruano, Cappella, Rizza.

La Camera,

considerato che:

in data 31 maggio 1999, con decreto n. 1071, è stato approvato e finanziato dal ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica il patto territoriale della Venezia orientale;

sono state concesse agevolazioni finanziarie a 38 aziende per un investimento complessivo di lire 69.182.000.000 con un onere per lo Stato pari a lire 17.837.000.000;

sono state pianificate opere infrastrutturali connesse alle attività produttive per 5.240.000.000 e relative al sistema informativo territoriale;

successivamente all'approvazione e finanziamento del patto, il soggetto respon-

sabile, gli amministratori locali e le associazioni di categoria e del lavoro hanno promosso la realizzazione del primo protocollo aggiuntivo al patto con un coinvolgimento sia delle aziende che degli enti pubblici;

a seguito della pubblicazione del bando per la presentazione dei programmi di investimento, le aziende inserite nel documento sono 86, con investimenti per circa 284 miliardi e un onere a carico dello Stato di circa 50 miliardi;

a supporto di tali investimenti produttivi sono state individuate, quale prioritarie, opere infrastrutturali per 87 miliardi con un contributo dello Stato di 26 miliardi;

da tali investimenti la ricaduta occupazionale sarà di 600 nuove unità lavorative in un territorio, il Veneto Orientale, che non ha conosciuto gli stessi ritmi di sviluppo del resto del Nord-Est;

impegna il Governo

ad approvare e sostenere il 1° protocollo aggiuntivo al patto territoriale della Venezia orientale.

9/7328/77. Basso.

La Camera,

esaminato il disegno di legge finanziaria per il 20001;

preso atto di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 34, nel quale viene rideterminata la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale del comparto scuola,

impegna il Governo

ai fini di un effettivo miglioramento della funzionalità della docenza a prevedere, in sede di contrattazione, misure idonee a garantire l'espletamento dell'attività didattica anche nelle istituzioni scolastiche ubi-

cate in zone disagiate, quali possono essere considerate quelle di montagna.

9/7328/78. Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

La Camera,

premesso che il decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni prevede programmi di adeguamento alle normative riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro;

considerato che anche per tutte le strutture turistiche ricettive incombe l'obbligo del rispetto piena della legge n. 626 del 1994;

considerate le particolari difficoltà che l'industria della ricettività incontra per esigenze di lavoro e per la complessità e l'onerosità delle procedure previste dalla legge n. 626 del 1994 che scadono il 30 dicembre 2000;

considerato inoltre che il decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 agli articoli 23 e 24 per gli anni 1999-2001 istituisce un fondo di 600 miliardi per i programmi e progetti in materia di sicurezza e igiene del lavoro (articolo 23) e di 150 miliardi per progetti formativi e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

considerato che tutte le aziende di ricettività turistica rientrano tra quelle che hanno urgente necessità dei lavori di adeguamento in rapporto anche alla vetustà della gran parte delle aziende turistico ricettive;

impegna il Governo

a prorogare al 31 dicembre 2001 i termini di predisposizione dei programmi di adeguamento delle strutture turistiche di ospitalità e dell'organizzazione ricettiva censita alle normative di sicurezza ed igiene del lavoro in attuazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni;

a destinare al settore delle aziende di ospitalità italiane il 15 per cento dei fondi

previsti dal decreto 15 settembre 2000 del ministero del lavoro (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 23 del 23 settembre 2000) per il finanziamento da parte dell'Inail, nel cui ambito di competenza territoriale è localizzata l'unità produttiva di ospitalità censita, entro il 31 dicembre 2001, di progetti per l'applicazione degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni, anche tramite la produzione di strumenti e prodotti plurilingue informatici, multimediali, grafico-visive anche dati da rendere disponibili per la clientela italiana e straniera in forma gratuita o a costo di produzione.

9/7328/79. Scaltritti, Conte, Leone, Scarpa Bonazza Buora, Collavini, De Ghislanzoni Cardoli, Pezzoli, Marinacci.

La Camera,

premesso che:

la professione di assistente sociale riveste sempre più un ruolo fondamentale nell'ambito delle attività sanitarie; a tale ruolo non è stato ancora dato un giusto riconoscimento in termini economici, anche in relazione a quanto si sta profilando nell'ambito del rinnovo del contratto che determinerebbe una iniqua sperequazione con altre figure professionali del pubblico impiego;

l'attività di lavoro degli assistenti sociali, nell'ambito del servizio sanitario, è spesso sottoposta a numerosi rischi derivanti dalle particolari condizioni in cui si svolge;

impegna il Governo

a favorire l'applicazione a tutti gli assistenti sociali operanti nel settore sanitario della disciplina in materia di attività usuranti e la indennità di rischio;

a favorire il passaggio automatico alle fasce superiori con anzianità di servizio di dieci anni tra una fascia e l'altra.

9/7338/80. Carlesi, Antonio Pepe.

La Camera,

considerato che nel campo della salute mentale ci troviamo di fronte a servizi pubblici oberati da oneri impropri, con personale inadeguato e privi per giunta di risorse per affrontare i problemi della nuova sofferenza, in particolare di quella più grave;

valutato che si rende indispensabile la destinazione di risorse finanziarie certe, senza alcun onere a carico del bilancio della Stato, per la realizzazione di un progetto concreto, volto a rispondere positivamente ai gravi bisogni dei malati mentali abbandonati sul territorio e privi di qualsiasi assistenza specifica;

impegna il Governo

tenuto conto di quanto già disponeva la legge finanziaria del 23 dicembre 1994 n. 724 articolo 3, comma 5, ad adottare gli opportuni provvedimenti, anche attraverso la vendita parziale dei beni mobili ed immobili degli ospedali psichiatrici, o la loro locazione, per destinare risorse per la salute mentale, in particolare per i malati mentali della nuova utenza..

9/7328/81. Vozza, Iannelli, Sales, Sinscalchi, Giardiello, De Simone, Cennamo, Siola, Giannotti, Petrella, Barbieri, Serafini Gatto, Battaglia, Cossutta Maura.

La Camera,

esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2001;

impegna il Governo

ad affrontare la questione che si pone per gli alloggi degli Ater (o Iacp) ai quali sia stato apposto il vincolo della legge 1089 del 1939;

tale condizione impedisce agli inquilini interessati all'acquisto di tali alloggi di beneficiare delle condizioni previste dalla legge 560 del 1993, introducendo un ele-

mento di evidente disparità tra gli inquilini senza che ciò sia giustificato da esigenze di tutela storico-architettonica;

a individuare meccanismi e procedure in grado di risolvere positivamente il problema.

9/7328/82. Vannoni, Susini, Biricotti, Vigni.

La Camera,

premesso che:

la storica debolezza infrastrutturale della regione Calabria, sia sul piano dei servizi che quello dei trasporti, la mantiene distante dai mercati del nord Italia e da quelli comunitari, con notevoli negative conseguenze sulla precaria economia, penalizzata anche dall'aumento vertiginoso dei costi dei derivati petroliferi;

le vocazioni naturali della Calabria, sono:

1) il turismo che non è stato finora in grado di garantire un reddito sicuro per l'intero arco dell'anno, a causa dei costi elevati delle compagnie aeree, ferroviarie e viarie, e la spietata concorrenza con altre località più organizzate, e dove, peraltro, la stagionalità e i pacchetti turistici offerti, sono più vantaggiosi;

2) l'agricoltura, il cui settore è da qualche anno fortemente in crisi per via della impossibilità di competere con le importazioni nord-africane, favorite dai bassissimi costi della manodopera e degli oneri sociali;

il ritardo dell'attuazione degli impegni del Governo, per quanto riguarda il punto n. 60 del programma dell'Ulivo presentato agli elettori nelle elezioni politiche del 1996, recante « Disposizioni per l'assetto idrogeologico del territorio », non ha considerato le regioni più deboli come la Calabria, che, peraltro, è favorita da un clima mediterraneo ideale, dalla presenza di importanti parchi naturali e ha circa 750 chilometri di costa, che devono essere protette e salvaguardate per non compro-

mettere ulteriormente il degrado ambientale cui parte della regione è stata vittima per le innumerevoli speculazioni edilizie che hanno fatto scempio di luoghi incantevoli descritti in modo mirabile da Berto, Alvaro Repaci, e tanti altri autori famosi;

gli incendi boschivi degli ultimi anni, oggetto anche di indagini della magistratura ordinaria e contabile, il mare inquinato in gran parte delle coste tirreniche e ioniche, la scarsità di un adeguato approvvigionamento idrico, la mancata realizzazione della terza corsia autostradale, il fatto che l'alta velocità si ferma a Napoli, la mancanza di prospettive serie per migliorare la viabilità delle litoranee tirreniche e ioniche, come del resto le difficoltà a realizzare nuove strutture portuali ed aeroportuali a causa anche dei ritardi delle procedure di erogazione delle risorse provenienti dalla programmazione negoziata, il sistema bancario che non aiuta le imprese meridionali e la mancanza di sicurezza da parte degli investitori locali, nazionali e comunitari, sono tutti fattori che non hanno consentito la modernizzazione della regione, relegandola ai gradini più bassi per quanto riguarda gli indici di sviluppo economico-sociale-occupazionale, confermati ultimamente anche dall'Istat;

i provvedimenti posti in essere in questi ultimi anni, come le borse lavoro, prestito d'onore, lsu, lpu, e quant'altro non si sono rivelati sufficienti per arginare il fenomeno diffuso della disoccupazione e della nuova emigrazione,

impegna il Governo

a garantire una maggiore attenzione nei confronti dei problemi della regione Calabria anche in considerazione che i fondi strutturali previsti 2000-2006, non risulteranno sufficienti per risolvere le situazioni descritte nel dispositivo del presente atto, ricordando, tra l'altro, che con la prevista prossima apertura dell'Unione europea ai Paesi dell'Est, saranno ridotte notevolmente le risorse economiche verso le regioni del Sud.

9/7328/83. Bergamo, Aloï, Fino.

La Camera,

premessi che per il rilancio economico ed occupazionale del settore della pesca marittima è necessario, oltre alle misure agevolative previste dal disegno di legge 7328-*bis*, consentire che il rapporto di lavoro fra l'armatore della impresa di pesca e i membri dell'equipaggio possa essere istituito con il contratto di apprendistato e con il contratto di formazione e lavoro;

impegna il Governo

a provvedere affinché anche nell'ambito del Ccnl sfilato tra le Oo.ss. maggiormente rappresentative dei lavoratori del mare e rispettivamente dell'armamento vengano disciplinate con progetti quadro tali tipicità contrattuali.

9/7328/84. Giacalone.

La Camera,

vista la necessità di incentivare le attività di studio e di ricerca scientifica nei settori oncologico, genomico e delle neuroscienze presso laboratori universitari, ospedali, istituti, e fondazioni per consentire al nostro Paese di raggiungere traguardi ancora più importanti e significativi nella lotta a queste malattie, connesse con i settori indicati;

in materia esistono diversi progetti di legge, già da tempo presentati alla Camera, per i quali sarebbero necessarie una sollecita discussione e approvazione;

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa nelle materie oggetto dei citati progetti di legge.

9/7328/85. Veltroni, Sbarbati, Manzione, Soro, Cossutta, Mussi, Bastianoni, Pisan, Monaco, Testa, Giannotti, Furio Colombo, Marongiu, Mazzocchin, Petrella, Giordano, Di Capua, Bracco.

La Camera,

premessi che:

in base al disposto del decreto legislativo n. 261 del 1999, dal 1° gennaio 2001 cessano di validità le concessioni postali a favore degli operatori privati del settore;

è in corso il confronto tra il Governo italiano e la Commissione europea in ordine alla procedura di infrazione avviata per violazione degli articoli 82 e 86 del Trattato dell'Unione;

la relativa decisione potrebbe determinare un obbligo a modificare la normativa nazionale secondo le direttive comunitarie;

la normativa in vigore espone il nostro paese al rischio concreto di elevate sanzioni anche pecuniarie in relazione all'acquisto di efficacia della norma in questione a decorrere dal 1° gennaio 2001;

che le Poste italiane si sono impegnate a garantire l'occupazione totale del settore,

impegna il Governo

a promuovere gli opportuni accordi fra Poste italiane ed operatori privati per realizzare la piena occupazione del settore e diversamente a valutare positivamente la possibilità di sospendere l'efficacia della norma di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 261 del 1999, prevedendo una proroga al 31 dicembre 2001 delle concessioni postali in essere.

9/7328/86. Manzione. Soro, Monaco, Bastianoni.

(Testo così modificato nel corso delle sedute).

La Camera,

considerato che:

l'articolo comma 6 della legge n. 132 del 1968 prevede che gli istituti e gli enti ecclesiastici, ove in possesso dei re-

quisiti previsti di legge possono ottenere, a richiesta, che i loro ospedali siano classificati in una delle categorie di cui agli articoli 20 e seguenti anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo IV della legge *de qua* (piano nazionale ospedaliero, piano regionale ospedaliero e relativi finanziamenti);

considerato che le strutture interessate sono state conseguentemente classificate *ex lege* 132 del 1968 e legge n. 817 del 1973, e sono equiparate, secondo le disposizioni vigenti, ai fini dell'erogazione dell'assistenza ospedaliera, ai corrispondenti ospedali pubblici con specifici decreti del ministero della sanità;

l'atto di classificazione peraltro, non modifica, ai sensi della citata legge n. 132 del 1968 il regime giuridico-amministrativo degli enti titolari delle strutture classificate;

la classificazione ed equiparazione sono state confermate dalle successive leggi in materia sanitaria e più specificatamente all'articolo 41 della legge 833 del 1978 ed articolo 4 comma 12 decreto legislativo 502 del 1992 così come modificato dal decreto legislativo 517 del 1993 e decreto legislativo 229 del 1999 e successive modificazioni;

l'articolo 41 della legge 833 del 1978 ha confermato il concetto di pubblico servizio dell'assistenza sanitaria erogata dagli enti ecclesiastici, ritenuti parte integrante del sistema sanitario, pur mantenendo la loro immutata autonomia giuridico-amministrativa. Per essi sono previsti atti convenzionali obbligatori;

parimenti l'articolo 4 comma 12 del decreto legislativo 502 del 1992 dispone che « nulla è innovato :per quanto concerne gli enti che esercitano assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40-41-43 legge 833 del 1978 :» confermando, pertanto, l'inclusione a pieno titolo di detti enti nel servizio sanitario nazionale e regionale, richiedendo loro l'adeguamento dei propri regolamenti organici e dei servizi ai principi del citato decreto legislativo;

la legge finanziaria n. 412 del 1991 ha previsto per gli Ircss, l'accesso, oltre quanto previsto dalle vigenti convenzioni, ai finanziamenti di cui all'articolo 20 legge n. 67 del 1988, chiarendo e superando il presunto limite della destinazione dei finanziamenti previsti soltanto per le strutture pubbliche;

la natura degli Ircss privati, a maggior ragione non può denegarsi tale possibilità per gli ospedali classificati ed anche per gli enti *no profit* operanti nel settore sanitario e assistenziale, in forza della loro natura e finalità specifica;

tutti questi canali di finanziamento previsti per gli ospedali classificati sono stati interrotti con l'avvento dal 1° gennaio 1995 del nuovo sistema di finanziamento non più per diaria ma per tariffa per patologia trattata (Drg's), parziale ed onnicomprensiva;

lo stesso ministero della sanità con note del 16 giugno e del 21 giugno 1997 afferma, peraltro, esplicitamente che non è giustificabile una disparità di trattamento nei confronti degli ospedali classificati che « devono essere equiparati a tutti gli effetti agli ospedali del servizio sanitario nazionale;

impegna il Governo

ad operare in sede di Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano affinché;

a) le regioni assicurino, nel rispetto della normativa vigente, agli istituti ed enti richiamati in premessa un finanziamento sufficiente a garantire la copertura economica degli oneri connessi ai rinnovi contrattuali del personale, per la parte in cui questi conseguono alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 229 del 1999;

b) le regioni siano disponibili a ricomprendere i predetti enti ed istituti nella programmazione degli interventi di riqualificazione edilizia e tecnologica finanziabili ai sensi dell'articolo 20 della legge

n. 67 del 1988, con conseguente adozione, da parte del Governo, di ogni iniziativa necessaria a garantire l'accesso ai finanziamenti da parte degli enti ed istituti in questione, con vincolo di destinazione trentennale al servizio sanitario nazionale delle strutture e dei macchinari oggetto degli interventi finanziati.

9/7328/87. Repetto, Fioroni, Polenta, Scantamburlo, Casinelli, Giacalone.

La Camera,

considerato che:

l'articolo comma 6 della legge n. 132 del 1968 prevede che gli istituti e gli enti ecclesiastici, ove in possesso dei requisiti previsti di legge possono ottenere, a richiesta, che i loro ospedali siano classificati in una delle categorie di cui agli articoli 20 e seguenti anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo IV della legge *de qua* (piano nazionale ospedaliero, piano regionale ospedaliero e relativi finanziamenti);

considerato che le strutture interessate sono state conseguentemente classificate *ex lege* 132 del 1968 e legge n. 817 del 1973, e sono equiparate, secondo le disposizioni vigenti, ai fini dell'erogazione dell'assistenza ospedaliera, ai corrispondenti ospedali pubblici con specifici decreti del ministero della sanità;

l'atto di classificazione peraltro, non modifica, ai sensi della citata legge n. 132 del 1968 il regime giuridico-amministrativo degli enti titolari delle strutture classificate;

la classificazione ed equiparazione sono state confermate dalle successive leggi in materia sanitaria e più specificatamente all'articolo 41 della legge 833 del 1978 ed articolo 4 comma 12 decreto legislativo 502 del 1992 così come modificato dal decreto

legislativo 517 del 1993 e decreto legislativo 229 del 1999 e successive modificazioni;

l'articolo 41 della legge 833 del 1978 ha confermato il concetto di pubblico servizio dell'assistenza sanitaria erogata dagli enti ecclesiastici, ritenuti parte integrante del sistema sanitario, pur mantenendo la loro immutata autonomia giuridico-amministrativa. Per essi sono previsti atti convenzionali obbligatori;

parimenti l'articolo 4 comma 12 del decreto legislativo 502 del 1992 dispone che « nulla è innovato :per quanto concerne gli enti che esercitano assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40-41-43 legge 833 del 1978 :» confermando, pertanto, l'inclusione a pieno titolo di detti enti nel servizio sanitario nazionale e regionale, richiedendo loro l'adeguamento dei propri regolamenti organici e dei servizi ai principi del citato decreto legislativo;

la legge finanziaria n. 412 del 1991 ha previsto per gli Ircss, l'accesso, oltre quanto previsto dalle vigenti convenzioni, ai finanziamenti di cui all'articolo 20 legge n. 67 del 1988, chiarendo e superando il presunto limite della destinazione dei finanziamenti previsti soltanto per le strutture pubbliche;

la natura degli Ircss privati, a maggior ragione non può denegarsi tale possibilità per gli ospedali classificati ed anche per gli enti *no profit* operanti nel settore sanitario e assistenziale, in forza della loro natura e finalità specifica;

tutti questi canali di finanziamento previsti per gli ospedali classificati sono stati interrotti con l'avvento dal 1° gennaio 1995 del nuovo sistema di finanziamento non più per diaria ma per tariffa per patologia trattata (Drg's), parziale ed omnicomprensiva;

lo stesso ministero della sanità con note del 16 giugno e del 21 giugno 1997 afferma, peraltro, esplicitamente che non è giustificabile una disparità di trattamento nei confronti degli ospedali classificati che

« devono essere equiparati a tutti gli effetti agli ospedali del servizio sanitario nazionale;

impegna il Governo

ad operare in sede di Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano affinché;

c) le regioni assicurino, nel rispetto della normativa vigente, agli istituti ed enti richiamati in premessa un finanziamento sufficiente a garantire la copertura economica degli oneri connessi ai rinnovi contrattuali del personale, per la parte in cui questi conseguono alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 229 del 1999;

d) le regioni siano disponibili a ricomprendere i predetti enti ed istituti nella programmazione degli interventi di riqualificazione edilizia e tecnologica finanziabili ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, con conseguente adozione, da parte del Governo, di ogni iniziativa necessaria a garantire l'accesso ai finanziamenti da parte degli enti ed istituti in questione, con vincolo di destinazione trentennale al servizio sanitario nazionale delle strutture e dei macchinari oggetto degli interventi finanziati.

9/7328/88. Sciacca, Lucà, Lucidi, Maselli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge finanziaria;

impegna il Governo

ad escludere il personale di sostegno della scuola dalla riduzione del personale statale prevista dall'articolo 35, comma 1, lettera a), per l'anno 2001.

9/7328/89. Nardini, Lenti.

La Camera,

considerato che:

a causa del rinvio della entrata in vigore del decreto legislativo n. 244 del

1997 e nonostante un parziale riequilibrio avviato in questi anni, permangono forti sperequazioni nell'entità dei trasferimenti erariali ai Comuni;

preso atto che il processo di riequilibrio compie un altro passo con la previsione, contenuta nell'articolo 37, che attribuisce l'incremento del fondo ordinario legato all'inflazione programmata ai soli comuni i cui trasferimenti risultano inferiori alla media della classe demografica di appartenenza;

ritenuto che tutto ciò consente di accelerare il processo di riequilibrio per i comuni più penalizzati;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie per riservare una quota dei maggiori trasferimenti previsti come incremento legato all'inflazione programmata a favore dei comuni che, rispetto alla media della classe di appartenenza, hanno una sottodotazione maggiore del 70 per cento.

9/7328/90. Guerra.

La Camera,

esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2001;

impegna il Governo

nell'ambito della realizzazione delle opere viarie di ammodernamento del cosiddetto corridoio tirrenico, d'intesa con la regione Toscana e gli enti locali interessati, ad attivare tutte le iniziative necessarie al reperimento delle risorse volte alla realizzazione della variante Aurelia (s.s.1) nel tratto Maroccone-Chioma, infrastruttura indispensabile al fine di evitare il transito dei mezzi pesanti sulla costa e per garantire la sicurezza del traffico.

9/7328/91. Susini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2001;

preso atto delle dichiarazioni del Governo, secondo cui vengono messi a disposizione delle zone alluvionate 3.600 miliardi;

considerato che le regioni, pur non avendo ancora completato in modo accurato la stima dei danni subiti, le province ed i comuni indicano un fabbisogno decisamente maggiore e che tale indicazione, seppur imprecisa, alla luce del consuntivo del precedente evento alluvionale del 1994, sembra decisamente più congruo di quello indicato dal Governo;

valutato tuttavia che, in presenza di stanziamenti insufficienti, rischia di rompersi il filo già troppo sottile tra istituzioni e cittadini, in una parte del Paese decisivo per la crescita dell'economia italiana;

impegna il Governo

a sollecitare le regioni a completare con rapidità la stima dei danni e la definizione degli interventi strutturali da realizzare;

a verificare, in pochi giorni, le stime indicate dalle regioni colpite dall'evento alluvionale;

conseguentemente a presentare al Parlamento, in tempo utile per l'approvazione definitiva di questa legge finanziaria, un piano adeguato di stanziamenti sul triennio, con un congruo fondo sin dall'anno 2001, onde consentire di erogare con celerità i contributi alle famiglie e alle imprese colpite e avviare gli interventi strutturali;

ad adottare tutti gli atti e/o provvedimenti urgenti in grado di rispondere con immediatezza alle esigenze di risarcimento dei danni, di ricostruzione, di messa in sicurezza dei territori che sono peculiari delle zone colpite, con particolare atten-

zione a quelle montane che esprimono evidenti esigenze particolari.

9/7328/92. Massa, Muzio, Panattoni, Ortolano, Chiamparino, Caveri, Acciarini, Cavanna Scirea, Benvenuto, Buglio, Lucà, Penna, Rava, Cambursano, Rogna Manassero di Costigliole, Merlo, Niedda, Dameri, Voglino.

La Camera,

considerato che sono necessarie strutture tipo *hospice* per dare un'assistenza che assicuri una vita dignitosa ai malati terminali che non possono essere, per così dire, « parcheggiati » negli ospedali, oppure affidati alle sole cure dei familiari;

non tutti i pazienti in aids e hiv positivi sono in grado di potere pagarsi i farmaci retrovirali della haart che si sono dimostrati particolarmente efficaci nella cura dell'aids,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge finanziaria, un piano triennale per realizzare strutture per i malati terminali e per la distribuzione gratuita a tutti i pazienti, compresi i detenuti, in aids e hiv positivi di farmaci retrovirali della haart, compatibilmente con le misure finanziarie previste.

9/7328/93. Vignali, Bielli.

(Testo così modificato nel corso delle sedute).

La Camera,

premesso che:

la strada statale n. 207 « nettunense » è un'arteria essenziale per importanti comuni quali Anzio, Nettuno, Aprilia con un bacino complessivo di utenza superiore ai 100.000 abitanti;

la « nettunense », con svincolo sulla strada statale n. 148 Pontina, è il solo collegamento diretto esistente fra la capitale e le città di Anzio, Nettuno con il loro litorale;